



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 09/03/2026

OGGETTO: Conferma aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) anno 2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **nove** del mese di **marzo** alle ore **18:30** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	SCAGLIONE ALICE	Si	
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	MARTINO FRANCESCA	Si	
Consigliere	AIRAGHI LORENZO	Si	
Consigliere	MATICHECCHIA ARCANGELO	Si	
Consigliere	GIAMMARIO RAFFAELE	Si	
Consigliere	LAZZARONI ANDREA	Si	
Consigliere	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere	COZZI MARCO GIAMPIETRO	Si	

Totale Presenti: 13	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Partecipa alla seduta il **Dott.ssa Patrizia Dolcimele**, Vice Segretaria Comunale del Comune.

Il Sig. **Dott. Carmine Lavanga** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la IUC era composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e contestualmente i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/05/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per le annualità d'imposta a decorrere dal 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/02/2025 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'annualità 2025;

Considerato che:

- il comma 748 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6%, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità, si applica la detrazione di euro 200,00;
- il comma 750 del medesimo articolo consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, nella misura compresa tra zero e 0,25%, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 tali immobili sono esenti dall'IMU;
- il comma 752 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, i Comuni possano aumentare ulteriormente l'aliquota massima fino allo 0,08%, in sostituzione della maggiorazione TASI applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019, fermo restando che negli anni successivi è consentita esclusivamente la riduzione di tale maggiorazione;

Considerato altresì che:

1. il comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente in base alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

2. il comma 757 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta mediante l'applicazione disponibile sul Portale del federalismo fiscale, con elaborazione del prospetto delle aliquote, che costituisce parte integrante della deliberazione;
3. con decreto del MEF 7 luglio 2023 sono state individuate le fattispecie per la diversificazione delle aliquote IMU;
4. il comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha differito all'annualità d'imposta 2026 l'obbligo di redazione della delibera tramite il prospetto ministeriale;
5. con decreto del 6 novembre 2025 il MEF ha approvato il nuovo Allegato "A", sostitutivo di quello precedente;
6. il MEF ha reso disponibile l'applicazione informatica per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto.

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza, si intendono prorogate quelle vigenti nell'annualità precedente;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al citato articolo 13, comma 15, nonché le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio;
- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire, entro il termine perentorio del 14 ottobre, il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'ultimo periodo del citato comma 767 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone che, in deroga al principio di ultrattività delle aliquote vigenti nell'anno precedente, previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dal terzo periodo del medesimo comma 767, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro il termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della medesima legge;

VISTI:

- il d.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento disciplinante i controlli interni.

Il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026. Fino alla data di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2026.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2026 come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che detto prospetto è stato elaborato a mezzo l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze (allegato 1);
- 2) Di prendere atto che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 %, per cui il gettito è di competenza del Comune nella misura pari alla differenza tra l'aliquota approvata e l'aliquota standard.
- 3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla vigente normativa nazionale e al relativo regolamento comunale.
- 4) Di delegare il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie a trasmettere per via telematica copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- 5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 172 TUEL, allegato obbligatorio al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 anche se non materialmente allegata allo stesso;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.lgs. n. 267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ultimata la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta di deliberazione.

VOTAZIONE:

Presenti: 13

Astenuti : 4 (Giammario R. - Lazzaroni A. - Robbiati E. - Cozzi M.)

Votanti : 13

Favorevoli : 9

Contrari : //

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione

Inoltre, in relazione all'urgenza, IL SINDACO chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti: 13

Astenuti : 4 (Giammario R. - Lazzaroni A. - Robbiati E. - Cozzi M.)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Votanti : 13

Favorevoli : 9

Contrari : //

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Carmine Lavanga

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Dolcimele